

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 14/01/2021, la parte ricorrente – richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-383/18 (meglio conosciuta come sentenza "Lexitor") – ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati al momento dell'erogazione, da parte dell'intermediario resistente, di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 1.821,22, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro, che:

- la sentenza Lexitor non poteva comportare il superamento della distinzione tra i costi *upfront* e *recurring*, ma sanciva il diritto del consumatore al rimborso, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi *recurring* che l'intermediario avesse erroneamente qualificato come non ripetibili;
- la sentenza in questione, inoltre, non poteva essere invocata ai fini della risoluzione della controversia, dal momento che le pronunce della Corte di giustizia non avevano effetto in relazione a rapporti contrattuali sorti ed esauriti in epoca precedente;
- esso intermediario non aveva legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di somme da lui pagate a terzi, quali le commissioni di intermediazione;
- in ogni caso, queste ultime, le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria non erano soggette a rimborso in quanto riferite ad attività relative alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
- la richiesta di ulteriore rimborso delle commissioni di gestione deve parimenti essere rigettata, poiché tali commissioni erano state rimborsate al momento dell'estinzione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anticipata del finanziamento in conformità con i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39);

- fermo quanto precede, al solo fine di risolvere la controversia, era disponibile ad offrire un ulteriore rimborso di € 200,00.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, che la domanda della parte ricorrente fosse contenuta entro i limiti di quanto offerto in via transattiva.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18 richiamata dalla parte ricorrente, ha stabilito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (*costi up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- costituisce orientamento condiviso dai Collegi quello per cui le “commissioni di gestione” debbano essere rimborsate sulla base del criterio stabilito dal contratto di finanziamento e basato sul piano di ammortamento, quando il contratto rinvia espressamente a tale piano ed esso sia sottoscritto dal cliente o prodotto da quest'ultimo;
- il contratto di cui al ricorso rinvia espressamente al piano di ammortamento per quanto concerne il rimborso delle commissioni di cui trattasi in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- l'intermediario ha allegato nelle proprie controdeduzioni di avere rimborsato la quota non maturata di tale commissione determinata secondo il criterio contrattuale e ha prodotto, il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente in cui è indicata rata per rata la quota non maturata della commissione di gestione suscettibile di rimborso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- devono qualificarsi come oneri *upfront*, da rimborsare sulla base del criterio della curva degli interessi di cui si è detto sopra, le “spese di istruttoria” e le “commissioni di attivazione” e le “commissioni di intermediazione”, poiché esse hanno remunerato attività che si sono esaurite nella fase di concessione del finanziamento.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Importo rata	362,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/11/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,09%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	37,09%	166,91		166,91
Commissioni di attivazione (B)				456,12	Upfront	37,09%	169,18		169,18
Commissioni di gestione (C)				120,00	Criterio contrattuale	***	71,00	71,00	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				2.172,00	Upfront	37,09%	805,61		805,61
Totale									1.141,70

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti in favore della parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che “gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)” (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.142,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA